

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

*Avv. Antonio Lattanzio*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

P.zza Martiri di Via Fani, 4  
76125 TRANI (BT)

Tel/Fax. 0883.888013

[studiotriblattanzio@gmail.com](mailto:studiotriblattanzio@gmail.com)

[www.studiolattanzio.it](http://www.studiolattanzio.it)

# RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

5 Luglio 2017

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

*Avv. Antonio Lattanzio*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

P.zza Martiri di Via Fani, 4  
76125 TRANI (BT)

Tel/Fax. 0883.888013

studiotriblattanzio@gmail.com  
www.studiolattanzio.it

**E' INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO  
MESSO COMUNALE**

**CASSAZIONE, Sez. trib., ord. 27 giugno 2017, n. 16042**

L'art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali si applichino le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del summenzionato decreto.

Ne deriva l'inapplicabilità al ricorso per cassazione delle forme speciali di notifica, tra le quali quella a mezzo di messo comunale secondo il disposto dell'art. 16 del citato decreto, che afferiscono alle sole modalità dell'instaurazione del contraddittorio dinanzi alle Commissioni tributarie, mancando nella fattispecie il requisito dell'attività di trasmissione da parte di soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2016, n. 21866 e, in generale, sui casi d'inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14716).

A ciò consegue che il ricorso per cassazione notificato a mezzo messo comunale deve essere dichiarato inammissibile.

**STUDI DI SETTORE: IL GIUDICE DEVE VALUTARE GLI ELEMENTI FATTUALI  
DIFENSIVI DEL CONTRIBUENTE**

**CASSAZIONE, Sez. trib., ord. 27 giugno 2017, n. 15983**

Se il giudice tributario, nella sua sbrigativa ed apodittica argomentazione, pretermette ogni considerazione sugli elementi fattuali difensivi adottati in giudizio dal contribuente (le percentuali di scostamento dallo studio di settore, la zona di esercizio dell'impresa, gli effetti economici degli sconti/promozioni, i disagi nella circolazione stradale, ecc.), la sentenza è nulla per omesso esame di fatti decisivi e controversia ai fini del giudizio, poiché il giudice non ha assolto il suo obbligo di motivazione nel "minimo costituzionale".

**E' NULLA LA SENTENZA DELLA CTR CHE RINVIA ACriticamente  
ALL'APPELLO DELL'UFFICIO**

**CASSAZIONE, Sez. trib., ord. 27 giugno 2017, n. 15981**

La sentenza motivata "*per relationem*", mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione solo apparente.

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

*Avv. Antonio Lattanzio*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

P.zza Martiri di Via Fani, 4  
76125 TRANI (BT)

Tel/Fax. 0883.888013

studiotriblattanzio@gmail.com  
www.studiolattanzio.it

Contrasta all'evidenza con tali principi di diritto la sentenza che nella sua motivazione fa riferimento meramente apodittico ed inautonomo ai motivi di appello principale addotti dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, non potendosi considerare diversamente la mera indicazione degli elementi indiziari basanti l'avviso di accertamento impugnato, senza alcuna considerazione argomentativa logica, fattuale e giuridica in ordine ai medesimi (nel caso di specie, peraltro, relativamente all'elemento indiziario principale e diretto utilizzato dall'Ente impositore ossia il calcolo delle bottiglie vendute in asserita evasione d'imposta, il giudice di appello ha totalmente omesso ogni valutazione circa l'efficacia probatoria delle controprove documentali prodotte dai contribuenti, specificamente riguardanti il numero di tappi acquistati nell'annualità fiscale oggetto di accertamento).

Per tali ragioni, la motivazione della sentenza stessa risulta quindi non soddisfare lo standard del "minimo costituzionale".

### **CREDITO IVA: SPETTA ANCHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE**

**Cassazione, Sez. trib., ord. 26 giugno 2017, n. 15886**

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

E' palesemente difforme da tale principio di diritto la sentenza che non ha considerato che il credito era incontestato ed era stato utilizzato in compensazione nella dichiarazione successiva a quella di maturazione.

### **OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO ENTROPROCEDIMENTALE AI FINI IVA: CONDIZIONI**

**Cassazione, Sez. trib., ord. 23 giugno 2017, n. 15783**

Le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.

Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un

generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

**PROFESSIONISTI: LA FATTURA DEVE ESSERE EMESSA NELL'ANNO IN CUI VIENE VERSATO L'ASSEGNO (ANCHE SE LA SOMMA E' DISPONIBILE L'ANNO SUCCESSIVO)**

**Cassazione, Sez. trib., ord. 21 giugno 2017, n. 15439**

In caso di pagamento a mezzo assegno bancario, la disponibilità della somma va fissata al momento della percezione del titolo di credito da parte del prenditore dell'assegno. Il fatto che la dazione dell'assegno sia "salvo buon fine" non impedisce di commisurare alla data di percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo.

**L'OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PUO' ESSERE CONTESTATA ATTRAVERSO L'IMPUGNAZIONE DELL'ESTRATTO DI RUOLO**

**Cassazione, Sez. trib., ord. 19 giugno 2017, n. 15145**

E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla

stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

### **IL DIVIETO DI UTILIZZO IN SEDE GIUDIZIARIA DI DOCUMENTI NON ESIBITI IN SEDE AMMINISTRATIVA ESIGE CHE ESISTA UNA SPECIFICA RICHIESTA DELL'UFFICIO**

**Cassazione, Sez. trib., ord.16 giugno 2017, n. 15021**

Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa costituisce un limite all'esercizio dei diritti di difesa e dunque si giustifica solo in quanto costituiscano il rifiuto di una documentazione specificamente richiesta dagli agenti accertatori; che si ammette bensì che il divieto di utilizzare documenti scatti «non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione doloso) dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiara, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.) e, quindi, per colpa».

la detta sanzione, però, in conformità alla lettera della legge, esige che sussista una specifica richiesta degli agenti accertatori, non potendo costituire «rifiuto» la mancata esibizione di un qualcosa che non venga richiesto (nel caso di specie, si era in presenza di richiesta generica di notizie circa l'esistenza di redditi esenti o già assoggettati ad imposta alla fonte, ma non, come invece necessario, anche riferita a specifici documenti e, segnatamente, a quelli poi prodotti dalla contribuente in sede contenziosa).

### **LA SENTENZA DEVE MOTIVARE LE "GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI" CHE CONSENTONO DI COMPENSARE LE SPESE PROCESSUALI**

**Cassazione, Sez. trib., ord. 15 giugno 2017, n. 14969**

L'art. 92, comma 2, c.p.c., prevede che, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

L'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., n. 2572/2012)

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

*Avv. Antonio Lattanzio*

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

P.zza Martiri di Via Fani, 4  
76125 TRANI (BT)

Tel/Fax. 0883.888013

studiotriblattanzio@gmail.com

www.studiolattanzio.it

(nel caso di specie, la C.T.R. ha ravvisato l'esistenza di ragioni legittimanti la compensazione delle spese, con una formula del tutto generica ("la complessità della causa") che non è pertanto conforme ai sopra esposti principi di diritto).

**STUDI DI SETTORE: E' NULLO L'ACCERTAMENTO CHE NON INDICA IL MOTIVO PER IL QUALE L'UFFICIO DISATTENDE LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL CONTRIBUENTE**

**Cassazione, Sez. trib., sent. 7 giugno 2017, n. 14091**

E' nullo per difetto di motivazione l'atto impositivo che non dà motivata contezza delle ragioni che inducono l'Ufficio a non ritenere attendibile le allegazioni della parte (nel caso di specie, certificazione medica attestante una patologia che gli aveva precluso il raggiungimento del livello di reddito risultante dallo studio di settore).

**L'OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO E' UNA MERA IRREGOLARITA'**

**Cassazione, Sez. trib., sent. 7 giugno 2017, n. 14065**

Non ricorre l'inammissibilità ma una mera irregolarità nel caso in cui la sottoscrizione manchi nella copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria, ma sia presente nell'originale del ricorso depositato nella cancelleria del Giudice. Tanto, in coerenza con quanto previsto nell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 secondo il quale la sanzione della inammissibilità non trova applicazione qualora un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, in quanto il resistente è sempre nelle condizioni di potere verificare la sussistenza della sottoscrizione sull'originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente. L'omessa sottoscrizione dell'atto va intesa in senso restrittivo, ossia quale mancanza radicale di tale requisito, peraltro imposto dalla legge, sicché non può parlarsi di assenza della sottoscrizione laddove questa non figuri nella copia notificata all'Ufficio Finanziario e sia invece presente nell'originale del ricorso depositato nella segreteria della commissione tributaria, essendo rilevante invece il profilo della conformità della copia all'originale depositato.

Peraltro, l'inversione dello schema procedimentale delineato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, con la notifica della copia dell'atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell'originale, comporta una mera irregolarità e non già una inammissibilità.